

STATUTO

Approvato e vigente: dal 21.12.2021

INDICE

- Art. 1 Denominazione e sede
- Art. 2 Scopo
- Art. 3 Rapporti con Transparency International
- Art. 4 Soci e Sostenitori
- Art. 5 Organi sociali
- Art. 6 Assemblea dei Soci
- Art. 7 Presidente e Vice-Presidente
- Art. 8 Comitato esecutivo
- Art. 9 Advisory Board
- Art. 10 Collegio dei Probiviri
- Art. 11 Organo di controllo e Revisore legale dei conti
- Art. 12 Ufficio di Segreteria
- Art. 13 Patrimonio e disposizioni finanziarie
- Art. 14 Durata e scioglimento dell'Associazione
- Art. 15 Disposizioni finali

Art. 1 **DENOMINAZIONE E SEDE**

È costituita l'associazione denominata "TRANSPARENCY INTERNATIONAL ITALIA-APS" (di seguito "TI-It" o "Associazione"), con sede in Milano.

Essa è un'Associazione di Promozione Sociale (APS); è disciplinata dal presente statuto e agisce nell'ambito e nei limiti del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o "CTS").

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti i Soci, ne favorisce la partecipazione sociale senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2 **SCOPO**

2.1 L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Scopo peculiare di TI-It è il contrasto alle diverse forme di corruzione. Nel perseguire la finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), h), i), m), v), w) del CTS.

Essa promuove inoltre la cultura dell'integrità, della trasparenza, della legalità, così da contribuire a costruire una società nazionale e internazionale in cui il governo della vita pubblica e dell'attività d'impresa, la società civile e la vita quotidiana delle persone siano più liberi dalla corruzione.

2.2 Nell'adempimento dei propri compiti l'Associazione svolge, con metodo democratico e con l'apporto prevalentemente volontario dei Soci, anche tramite la raccolta di risorse finanziarie, le attività indirizzate a:

- analizzare e studiare le cause e gli effetti dei fenomeni di corruzione al fine di individuare soluzioni e strumenti idonei a eliminarne o ridurne l'incidenza;
- individuare condotte corruttive e intervenire per contrastarle, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, gli operatori privati e i media;
- sostenere le istituzioni pubbliche e private nel contrasto alla corruzione, promuovendo l'adozione di norme e di pratiche anti corruzione;
- promuovere la formazione culturale degli studenti e degli insegnanti sulle tematiche trattate dall'Associazione;
- sensibilizzare i cittadini sulle cause e sugli effetti della corruzione al fine di aumentare la loro consapevolezza sulle conseguenze negative che la corruzione causa ad ogni singola persona, alla collettività nel suo complesso e alle future generazioni, anche patrocinando incontri, convegni, dibattiti e qualsiasi altra forma di approfondimento e di comunicazione pubblica;
- sviluppare una cultura del whistleblowing promuovendo l'utilizzo di strumenti di segnalazione e la gestione delle segnalazioni stesse nel rispetto di tutti gli interessi e diritti delle parti coinvolte;
- promuovere collaborazioni e reti di contatto con altri enti italiani e stranieri, favorendo l'attuazione in sede nazionale di strumenti giuridici ed economici internazionalmente riconosciuti come efficaci a contrastare la corruzione, in particolare quelli di Transparency International (quali, ad esempio, i patti di integrità e il diritto di accesso civico generalizzato).

L'Associazione esercita le proprie attività in favore degli interessi generali e della società, avvalendosi

in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci.

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via

strumentale a questi, l'Associazione può svolgere anche attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto alle attività principali sopra indicate nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal decreto ministeriale previsto dall'art. 6 del CTS. Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Comitato esecutivo.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3

RAPPORTI CON TRANSPARENCY INTERNATIONAL

3.1 TI-It costituisce il Capitolo italiano di Transparency International in quanto da essa accreditato.

3.2 TI-It gode di autonomia nel proprio ambito territoriale, contribuendo all'attività del sodalizio internazionale e di ciascuno dei suoi Capitoli, alla luce dei valori e dei principi espressi dal proprio Codice etico.

Art. 4

SOCI E SOSTENITORI

4.1 Possono essere ammessi quali Sostenitori tutte le persone fisiche che, in proprio, ovvero iscritti da enti collettivi senza scopo di lucro e per conto degli stessi, condividano le finalità dell'Associazione e intendano perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto e nel Codice etico, impegnandosi alla promozione e alla realizzazione degli obiettivi sociali e collaborando personalmente alle iniziative dell'Associazione.

4.1.1 I Sostenitori non sono Soci, ma hanno diritto di essere informati sulle attività sociali attraverso la partecipazione all'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto, e devono versare una quota annuale stabilita dal Comitato esecutivo. Ad essi si applica il divieto di percepire dall'Associazione compensi per l'attività svolta, ai sensi dell'articolo 4.6.4 del presente articolo.

4.1.2 La richiesta di ammissione in qualità di Sostenitore deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno due Soci e dall'accettazione in forma scritta del Codice etico e dei Regolamenti interni dell'Associazione, sia da parte dei Sostenitori che da parte degli enti collettivi senza scopo di lucro che li iscrivono. Ai Sostenitori si applicano le preclusioni di cui ai successivi paragrafi del presente articolo, previste per i Soci.

4.2 Possono presentare richiesta di ammissione quali Soci di TI-It tutti i Sostenitori che abbiano contribuito per un periodo minimo di dodici mesi alla promozione e alla realizzazione degli obiettivi sociali collaborando personalmente e gratuitamente alle iniziative dell'Associazione, secondo i requisiti e i criteri definiti nei Regolamenti interni.

Possono altresì presentare richiesta di ammissione quali Soci di TI-It gli enti collettivi senza scopo di lucro che abbiano iscritto almeno un Sostenitore, a condizione che quest'ultimo o altro soggetto per conto dell'Ente, abbiano contribuito per un periodo minimo di dodici mesi alla promozione e alla realizzazione degli obiettivi sociali collaborando personalmente e gratuitamente alle iniziative

dell'Associazione, secondo i requisiti e i criteri definiti nei Regolamenti interni. Tale ammissione è condizionata al fatto che il numero di tali enti che non siano associazioni di promozione sociale, non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei Soci che siano associazioni di promozione sociale.

L'ammissione è disposta su domanda dell'interessato, con delibera del Comitato esecutivo, in conformità ai requisiti previsti dal presente Statuto e secondo i criteri indicati nei Regolamenti interni.

L'ammissione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni e annotata nel "libro dei Soci". In caso di rigetto, il Comitato esecutivo deve, entro sessanta giorni dalla decisione, comunicare all'interessato la deliberazione con le specifiche motivazioni. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunzi il Collegio dei Probiviri.

4.3 I Soci sono tenuti alla promozione e alla realizzazione degli obiettivi sociali collaborando personalmente e gratuitamente alle iniziative dell'Associazione o mettendo a disposizione di quest'ultima contributi o altre forme di supporto materiale alle sue attività.

4.3.1 I Soci fondatori dell'Associazione sono per diritto Soci ordinari.

4.4 L'adesione all'Associazione, sia in qualità di Sostenitori che di Soci, è preclusa ai soggetti a carico dei quali risulti un'iscrizione nel registro dei carichi pendenti, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta, anche non definitiva, ovvero un decreto penale di condanna, anche non divenuto irrevocabile, per delitti dolosi, consumati o tentati, che, in relazione ai beni o interessi tutelati dalle relative norme incriminatrici, siano in contrasto o comunque incompatibili con i principi e le finalità dell'Associazione, nonché ai soggetti nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione antimafia.

Per quanto concerne gli enti collettivi senza scopo di lucro, l'adesione all'Associazione, sia in qualità di Soci che di soggetti che iscrivono Sostenitori a collaborare con l'Associazione, è preclusa qualora a loro carico risultino sentenze di condanna o di applicazione pena su richiesta, anche non definitiva, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 per reati-presupposto dolosi, consumati o tentati, che, in relazione ai beni o interessi tutelati dalle relative norme incriminatrici, siano in contrasto o comunque incompatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

4.5 L'adesione all'Associazione, sia in qualità di Soci che di soggetti che iscrivono Sostenitori a collaborare con l'Associazione, è altresì preclusa agli enti collettivi senza scopo di lucro, qualora a carico dei loro amministratori risulti un'iscrizione nel registro dei carichi pendenti, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta, anche non definitiva, ovvero un decreto penale di condanna, anche non divenuto irrevocabile, per delitti dolosi, consumati o tentati, che, in relazione ai beni o interessi tutelati dalle relative norme incriminatrici, siano in contrasto o comunque incompatibili con i principi e le finalità dell'Associazione, ovvero qualora nei loro confronti siano state applicate misure di prevenzione antimafia.

4.6 Sono stabilite le seguenti categorie di Soci:

- *ordinari*

- *onorari*

4.6.1

I Soci ordinari devono versare la quota associativa annuale, secondo l'ammontare e le modalità stabilite dall'Assemblea.

Chiunque, Socio o non Socio, può inoltre mettere a disposizione dell'Associazione contributi o altre forme di supporto materiale alle sue attività. Le liberalità, in denaro o in natura, o qualsiasi altra forma di supporto materiale alle attività dell'Associazione non dovranno tuttavia essere di valore

economico o comunque di rilevanza tale da pregiudicare o limitare l'integrità, l'imparzialità e l'indipendenza dell'Associazione, anche per il soggetto da cui provengono.

Chiunque abbia conferito liberalità all'Associazione riceverà una menzione formale in sede di Assemblea, se vi consente, previa verifica da parte del Comitato esecutivo della sua identità e dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse con l'Associazione.

4.6.2 I Soci ordinari, ivi compresi gli enti collettivi senza scopo di lucro, possono esercitare il diritto di voto in Assemblea decorso il termine di sei mesi dalla loro ammissione.

4.6.3 Ogni Socio ha diritto a un voto in Assemblea. Il voto è personale, libero ed eguale.

È consentito il voto per delega. Ciascun Socio non può detenere più di due deleghe.

4.6.4 I Soci ordinari prestano l'attività in favore dell'Associazione esclusivamente a titolo gratuito. È fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute, preventivamente autorizzate dal Comitato esecutivo.

I Soci ai quali dovessero essere riconosciuti da terzi soggetti, anche nell'ambito di progetti collegati all'Associazione, eventuali compensi, devono rinunciarvi in favore dell'Associazione, che li acquisisce al suo patrimonio ai sensi del successivo articolo 13.

4.7 Sono Soci onorari le persone fisiche che si siano distinte nell'attività di contrasto alla corruzione, ammessi all'Associazione per decisione dell'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo, previa sottoscrizione del Codice etico. Essi hanno diritto di voto a partire dall'Assemblea successiva alla loro nomina.

4.8 I Soci, in funzione dello svolgimento delle attività di controllo attribuite loro legalmente, hanno diritto di consultare i libri e le scritture la cui tenuta è prevista obbligatoriamente dalle disposizioni sul terzo settore, facendone richiesta al Comitato esecutivo il quale, entro quindici giorni dalla richiesta, autorizza la Segreteria generale all'invio di copie ed estratti, anche con modalità telematiche e digitali certificate, ovvero autorizza il richiedente alla consultazione dei documenti presso la sede dell'Associazione, con possibilità di richiedere copie ed estratti a proprie spese.

Il richiedente è comunque tenuto al mantenimento della riservatezza sui dati e informazioni di cui è venuto a conoscenza.

L'Associazione istituisce un registro degli accessi.

4.9 I Soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione, scioglimento dell'Associazione e per causa di morte (nel caso di ente collettivo senza scopo di lucro, per scioglimento dello stesso). Il recesso del Socio dovrà essere comunicato per iscritto al Comitato esecutivo e avrà effetto allo scadere dell'anno in corso.

- **4.9.1** L'esclusione del Socio è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri o del Comitato esecutivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, per i gravi motivi di cui all'art. 24 del codice civile.

Si considerano gravi motivi le seguenti fattispecie:

- gravi violazioni di legge, dello Statuto, del Codice etico di TI-It o dei Regolamenti interni accertate dal Collegio dei Probiviri;
- reiterazione di violazioni, accertate dal Collegio dei Probiviri, da parte di un Socio nei cui confronti sia già stata irrogata la sanzione dell'ammonizione scritta;

L'esclusione produce effetto dalla data in cui viene assunta la deliberazione assembleare.

Il Socio è altresì escluso di diritto qualora non provveda al pagamento della quota associativa annuale, entro la data di convocazione della successiva Assemblea.

I Soci nei cui confronti si sia verificata l'esclusione di diritto o sia intervenuta la pronuncia di esclusione non possono far parte degli Organi sociali e, se ne fanno già parte, cessano dall'incarico. Il Presidente propone all'Assemblea la sostituzione del componente escluso, con nomina valida fino alla data di scadenza del mandato in corso.

- **4.9.2** Il Comitato esecutivo delibera la **sospensione** del Socio qualora a suo carico risulti un'iscrizione nel registro dei carichi pendenti, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta, non definitiva, ovvero un decreto penale di condanna non divenuto irrevocabile per i reati di cui sopra.

La sospensione produce effetto dalla data in cui il provvedimento viene adottato dal Comitato esecutivo e perdura fino alla sua revoca ovvero fino alla pronuncia di decadenza.

Il Comitato esecutivo delibera altresì, anche su richiesta del Collegio dei Probiviri, la sospensione del Socio nei cui confronti sia stata formalizzata la richiesta di esclusione.

Detta sospensione produce effetto dalla data in cui il provvedimento viene adottato dal Comitato esecutivo e perdura fino alla sua revoca ovvero fino alla pronuncia di esclusione.

I Soci nei cui confronti sia intervenuto il provvedimento di sospensione non possono far parte degli Organi sociali e, se ne fanno già parte, cessano temporaneamente dall'incarico. Se ritenuto opportuno al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Organo in questione, il Presidente propone all'Assemblea la sostituzione temporanea del componente sospeso con nomina valida fino alla data di scadenza del mandato in corso, fatta salva la sua reintegrazione nel caso in cui, prima della scadenza predetta, il provvedimento di cui sopra venga revocato.

- **4.9.3** Su proposta del Comitato esecutivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, l'Assemblea dei Soci pronuncia la **decadenza** del Socio qualora a suo carico risulti una sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta definitiva, o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati di cui al sopra, ovvero a suo carico risulti l'applicazione di misure di prevenzione antimafia o sussistano indizi del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui alle comunicazioni e informazioni antimafia.

La decadenza produce effetto nel momento stesso in cui si verifica la causa che l'ha determinata.

I Soci nei cui confronti sia intervenuto il provvedimento di decadenza non possono far parte degli Organi sociali e, se ne fanno già parte, cessano dall'incarico. Il Presidente propone all'Assemblea la sostituzione del componente decaduto, con nomina valida fino alla data di scadenza del mandato in corso.

4.10 Le disposizioni del presente Statuto in materia di sospensione, decadenza ed esclusione, si applicano, in quanto compatibili, anche ai componenti di Organi sociali che non siano Soci.

Tutti i diritti associativi cessano con la cessazione dell'appartenenza all'Associazione.

In caso di cessazione anticipata dello status di socio rispetto al termine dell'anno sociale, non si ha mai diritto al rimborso della quota associativa.

Le deliberazioni del Comitato esecutivo in materia di sospensione e quelle dell'Assemblea dei Soci in materia di decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate al Socio destinatario del provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata entro i successivi cinque giorni.

Art. 5

ORGANI SOCIALI

5.1 Gli Organi sociali di TI-It sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Comitato esecutivo;
- l'Advisory Board;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti;

5.2 La durata degli organi sociali è di 3 anni, ad eccezione dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti, la cui durata è di 4 anni.

5.3 Il Presidente, il Vice-Presidente, gli altri membri del Comitato esecutivo e del Collegio dei Probiviri non possono espletare ciascuna delle predette funzioni per più di due mandati. I componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale non possono espletare ciascuna delle predette funzioni per più di un mandato.

5.4 Il loro incarico è prestato a titolo gratuito. È fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione alle attività dell'Associazione, che sono preventivamente autorizzate da parte del Comitato esecutivo.

5.5 Possono candidarsi a ricoprire le cariche di cui all'articolo 5.1 i Soci che, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle candidature, abbiano maturato il diritto di voto da almeno 12 mesi.

La candidatura a Presidente e quella a Vice-presidente sono incompatibili tra loro; la candidatura a componente del Collegio dei Probiviri e a componente dell'Organo di controllo e il Revisore legale sono incompatibili con qualsiasi altra candidatura; la candidatura a componente del Comitato esecutivo è compatibile con la candidatura a Presidente o a Vicepresidente, secondo quanto disposto dai Regolamenti interni.

Art. 6 **ASSEMBLEA DEI SOCI**

6.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci ed è convocata, su delibera del Comitato esecutivo, dal Presidente dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

6.2 Il diritto di voto in Assemblea spetta ai Soci in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, senza regime preferenziale per categorie di socio.

I Soci ordinari possono esercitare il diritto di voto in Assemblea decorso il termine di sei mesi dalla loro ammissione, mentre i Soci onorari hanno diritto di voto a partire dall'Assemblea successiva alla loro nomina.

6.3 Il Socio impossibilitato a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta per la singola Assemblea, da altro Socio. Il Socio non può esprimere più di due voti su delega.

6.4 Il Socio ente collettivo senza scopo di lucro partecipa e vota all'Assemblea a ministero del proprio legale rappresentante, ovvero di un rappresentante con delega trasmessa all'Ufficio di Segreteria.

6.5 L'Assemblea dei Soci è convocata:

- a) almeno una volta in ciascun anno solare, e specificamente per l'approvazione del bilancio dell'Associazione;
- b) ogniqualvolta il Comitato esecutivo ne ravvisi la necessità;
- c) su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci non facenti parte del Comitato esecutivo, richiesta contenente l'ordine del giorno da indicare nell'avviso di convocazione, presentata in forma scritta all'Organo di controllo che dovrà provvedere senza ritardo alla convocazione.

6.6 I Soci possono sottoporre questioni da inserire nell'ordine del giorno dell'Assemblea. La comunicazione scritta deve essere sottoposta al Presidente con almeno sei giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Tali nuove questioni sono comunicate ai Soci dallo stesso Presidente in apertura dell'Assemblea, la quale ha competenza a decidere se includerle o meno all'Ordine del giorno.

6.7 La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, avviene per avviso personale inviato ai Soci in forma scritta, anche con modalità digitali, almeno venti giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di utilizzo della posta ordinaria, il periodo di venti giorni decorre dal giorno successivo alla data del timbro postale di spedizione apposto sull'avviso di convocazione. La convocazione si considera correttamente effettuata al Socio se inoltrata all'indirizzo dallo stesso comunicato all'Associazione.

La convocazione contiene l'indicazione di giorno, ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima, ovvero in seconda convocazione. La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della prima.

La convocazione contiene altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Per motivate ragioni di urgenza indicate nell'avviso di convocazione, ritenute sussistenti a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo o dall'Organo di controllo per la convocazione ai sensi dell'articolo 6.5 lett. c), i termini di cui ai precedenti articoli 6.6 e 6.7 possono essere ridotti rispettivamente a tre e a otto giorni.

6.8 Per decisione del Comitato esecutivo, o dei Soci richiedenti la convocazione ai sensi dell'articolo 6.5 lett. c), l'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, può tenersi anche per teleconferenza, a condizione che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenienti possono affluire o i riferimenti per il collegamento telefonico/telematico;
- tale modalità consenta di verificare preliminarmente il numero e l'identità dei Soci presenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e di trasmettere, ricevere e visionare documenti, nonché di esprimere il voto a distanza.

6.10 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ovvero se anche questi sia assente, dal membro del Comitato esecutivo anagraficamente più anziano. In caso di assenza di componenti del Comitato esecutivo, l'Assemblea è presieduta dal Socio anagraficamente più anziano.

6.11 Chi presiede verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, modera gli interventi e le discussioni; dirige le operazioni di voto e ne accerta i risultati.

Di regola, il voto è palese e avviene per alzata di mano. Ove consentito dalla legge, si potrà far ricorso a votazione a scrutinio segreto se ciò è richiesto da almeno un terzo dei Soci presenti (anche per delega) in Assemblea.

6.12 Il *quorum* costitutivo in prima convocazione è determinato dalla metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Se il *quorum* in prima convocazione non fosse conseguito, dovrà procedersi a nuova convocazione dell'Assemblea, se non già fatto prima, con lo stesso ordine del giorno, da tenersi entro e non oltre sei settimane.

In seconda convocazione la valida costituzione prescinde dal *quorum*, salvo che l'Assemblea ordinaria abbia all'ordine del giorno le nomine degli organi sociali, nel qual caso il *quorum* costitutivo richiesto è di almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

Le decisioni dell'Assemblea si considerano validamente assunte se approvate a maggioranza semplice dei voti espressi (anche per delega). Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci e il voto favorevole di 2/3 dei presenti. In seconda convocazione occorre la presenza di almeno 1/3 dei Soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Soci.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Comitato esecutivo non hanno diritto di voto.

6.13 Le deliberazioni possono riguardare soltanto le questioni contenute nell'ordine del giorno, eventualmente integrati ai sensi dell'articolo 6.6.

6.14 Ad ogni riunione dell'Assemblea il Presidente nomina un Segretario, il quale redige il verbale della seduta. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, contenere tutte le delibere assunte dall'Assemblea ed essere conservato agli atti dell'Associazione. Copia del verbale deve altresì essere distribuita a tutti i Soci. I Soci possono richiedere la correzione del verbale, nei modi e termini definiti dai Regolamenti interni.

6.15 L'Assemblea ordinaria nomina e revoca:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- i componenti del Comitato esecutivo;
- i componenti dell'Advisory Board;
- il Tesoriere, nell'ambito del Comitato esecutivo;
- i componenti del Collegio dei Probiviri.

6.16 L'Assemblea ordinaria nomina e revoca l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti.

6.17 L'Assemblea ordinaria, inoltre:

- ammette, su proposta del Comitato esecutivo, i Soci onorari;
- determina, su proposta del Comitato esecutivo, l'ammontare della quota associativa e le modalità del suo conferimento;
- approva il bilancio (preventivo e consuntivo) dell'Associazione e il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- determina gli indirizzi dell'attività futura di TI-It;
- esamina le proposte di attività pervenute dall'Advisory Board;
- delibera sul programma delle attività e sulle proposte per la gestione dell'Associazione formulate dal Comitato esecutivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dallo Statuto, dalla normativa di settore, o su altri oggetti sottoposti all'attenzione dell'Assemblea dal Comitato esecutivo;
- approva il Codice etico;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- ratifica i Regolamenti interni;
- decide sull'esclusione e sulla decadenza dei Soci, sulla revoca del Presidente, del Vice-Presidente, dei componenti del Comitato esecutivo, dell'Advisory Board, del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

6.18 L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera:

- sulle modifiche dello Statuto di TI-It;
- sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 7 **PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE**

7.1 Il Presidente e il Vice-Presidente sono nominati dall'Assemblea ordinaria tra i Soci persone fisiche che abbiano già acquisito il diritto di voto in Assemblea da almeno 12 mesi. Essi durano in carica per un periodo di tre anni e possono espletare ciascuna delle predette funzioni per non più di due mandati.

7.2 Se la posizione di Presidente risultasse vacante per qualsiasi motivo, il Vice-Presidente opera come Presidente fino alla successiva Assemblea dei Soci, la quale provvederà alla nuova nomina. Se anche la posizione del Vice-Presidente risultasse vacante, i restanti componenti del Comitato esecutivo dovranno nominare nel proprio seno un Presidente fino alla successiva Assemblea dei Soci.

7.3 Il Presidente presiede il Comitato esecutivo e l'Advisory Board, coordinandone i lavori. A tal fine egli esprime un voto; in caso di parità il suo voto prevale.

7.4 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente lo sostituisce in tale ruolo.

In particolare, Il Presidente potrà stipulare contratti a nome dell'Associazione, conferire mandati per giudizi civili o penali, rappresentarla dinnanzi alle Autorità competenti, conferire procure speciali, nonché svolgere ogni altra funzione attribuita per legge al legale rappresentante dell'Associazione.

ART. 8 **COMITATO ESECUTIVO**

8.1 Il Comitato esecutivo è composto da cinque componenti effettivi e da tre componenti supplenti, oltre il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione. I componenti supplenti entrano in carica nell'ordine determinato dal numero dei voti riportati e, in caso di parità, per anzianità di iscrizione, nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno fino a un massimo di tre componenti del Comitato esecutivo. Essi permangono in carica fino alla scadenza del Comitato esecutivo.

I componenti del Comitato esecutivo sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

8.2 Il Presidente, il Vice-Presidente e il Direttore esecutivo formano l'Ufficio di Presidenza.

8.3 I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea tra i Soci persone fisiche che abbiano già acquisito il diritto di voto in Assemblea da almeno 12 mesi.

Almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni, il Presidente informa i Soci della possibilità di avanzare le candidature per gli Organi sociali, auspicando che le candidature provengano da diversi settori della Società civile interessati al contrasto alla corruzione, da diversi rami professionali, diverse zone geografiche e nel rispetto del principio della parità di genere.

Le candidature avanzate sono pubblicate a cura del Comitato esecutivo, corredate con un curriculum vitae, nel sito dell'Associazione, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.

8.4 Il Comitato esecutivo può attribuire specifiche deleghe di funzione ai Soci o ai componenti dell'Advisory Board nell'ambito delle finalità associative.

8.5 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ovvero su richiesta di almeno due dei propri componenti. La convocazione avviene mediante avviso personale inviato ai componenti del Comitato, in forma scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla riunione, salvo i casi d'urgenza nei quali la convocazione può essere effettuata almeno il giorno prima della riunione. In

alternativa alla convocazione formale del Comitato, il Presidente può disporre che si proceda per teleconferenza, secondo le modalità e alle condizioni indicate all'articolo 6.8.

In caso di urgenza, o per questioni la cui natura consente di prescindere dalla convocazione del Comitato, per decisione del Presidente, le deliberazioni possono intervenire anche a distanza. In tale ipotesi, tutti i componenti del Comitato esecutivo devono essere informati per iscritto sulle questioni oggetto di delibera con il massimo preavviso possibile e, in ogni caso, con un preavviso che consenta loro di effettuare una completa e corretta valutazione dei fatti oggetto della delibera medesima.

8.6 Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei propri componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, in una qualsiasi delle votazioni, prevale il voto del Presidente.

I componenti del Comitato esecutivo che, in relazione al tema trattato, si trovino in una situazione di conflitto di interesse si astengono dall'esprimere il voto e dal prendere parte alla relativa discussione.

8.7 Qualora il Comitato esecutivo, dopo l'inserimento dei tre supplenti, dovesse ridursi per qualsiasi motivo a meno di cinque componenti, esso decade, e l'Assemblea deve essere convocata entro 30 gg. dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento o inerzia, dal Presidente del Collegio dei Probiviri ovvero, in successione, dal Presidente dell'Organo di controllo, al fine di provvedere alla nuova elezione dello stesso.

8.8 Ogni riunione del Comitato esecutivo sarà sommariamente verbalizzata a cura del Segretario della stessa, incaricato a maggioranza degli intervenuti, su proposta del Presidente (o del vice-Presidente in sua assenza). I verbali sono custoditi dall'Ufficio di Segreteria e portati a conoscenza dei Soci che ne facciano richiesta.

8.9 Il Comitato esecutivo ha la responsabilità della conduzione dell'Associazione, perseguendone gli scopi ed attuandone le relative strategie e le politiche, approvate dall'Assemblea, promuovendo e gestendo i relativi progetti, anche su proposta dell'Advisory Board. Al Comitato spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non sono di competenza degli altri Organi dell'Associazione e che possono essere delegati al Presidente.

Il Comitato esecutivo deve riunirsi almeno con cadenza trimestrale.

8.10 Il Comitato esecutivo esercita le seguenti competenze:

- ammette all'Associazione i nuovi Soci ordinari;
- convoca l'Assemblea dei Soci;
- presenta all'Assemblea dei Soci, non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior termine di centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze, i progetti di bilancio di esercizio e di bilancio sociale, qualora obbligatorio, predisposti dal Tesoriere dell'Associazione (preventivo e consuntivo), stabilendo l'entità e la congruità delle spese e degli investimenti necessari per lo svolgimento delle attività, tenendo conto delle delibere espresse dall'Assemblea dei Soci;
- cura il deposito del bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- presenta all'Assemblea dei Soci, almeno una volta all'anno, un programma delle attività e una relazione sulle attività svolte;
- delibera la sospensione del Socio;
- propone all'Assemblea l'esclusione e la decadenza del Socio;
- propone all'Assemblea la nomina dei Soci onorari, su iniziativa del singolo socio;
- attua le decisioni dell'Assemblea dei Soci, valutando anche le proposte e raccomandazioni dell'Advisory Board;

- elabora e approva i Regolamenti interni in conformità alle disposizioni del presente Statuto e a quelle contenute nel Codice etico, che verranno ratificati nella prima Assemblea successiva;
- autorizza gli impegni di spesa, previa verifica della loro compatibilità finanziaria;
- nomina tra i propri componenti il Tesoriere;
- dirige e coordina l'Ufficio di Segreteria per l'attuazione dei programmi stabiliti;
- è aggiornato puntualmente dai responsabili dei progetti e dai titolari di deleghe funzionali sullo stato delle attività in corso;
- informa regolarmente Transparency International (TI) in merito alla propria attività.
- decide su tutte le questioni che non siano attribuite esplicitamente ad altro organo di TI-It.

ART. 9 ADVISORY BOARD

9.1. L'Advisory Board presta consulenza e supporto all'Associazione, elaborando e formulando al Comitato esecutivo proposte di indirizzo a medio lungo termine ovvero programmi, progetti e suggerimenti operativi. Esso comprende personalità di riconosciuta integrità, esperienza e dedizione alla mission di TI-It. Deve trattarsi di persone che, in ragione della loro trasparenza sul piano etico e professionale, nonché dell'esperienza maturata in aree relative alle finalità e all'attività dell'Associazione, ne possano promuovere e rappresentarne gli ideali.

9.2 I componenti dell'Advisory Board devono accettare in forma scritta il Codice etico di TI-It, predisposto dal Comitato esecutivo e approvato dall'Assemblea dei Soci.

9.3 Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente dell'Advisory Board.

9.4 I componenti sono eletti e revocati dall'Assemblea, che decide anche il numero dei membri dell'Advisory Board . Le candidature sono proposte all'Assemblea dal Comitato esecutivo che potrà valutare anche candidature su presentazione di almeno due Soci, con modalità e termini di cui ai Regolamenti interni.

9.5 Ne fanno parte di diritto i past-President dell'Associazione, salvo eventuale delibera contraria motivata dall'Assemblea dei Soci adottata con una maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.

9.6 L'Advisory Board determina autonomamente le regole per il suo funzionamento, fra le quali vi deve essere la previsione di sua convocazione almeno due volte per ciascun anno. In queste occasioni, l'Ufficio di Segreteria riferisce sullo stato delle attività di TI-It.

9.7 A motivo delle competenze di ciascuno dei suoi componenti, l'Advisory Board esercita attività di supporto al Comitato esecutivo. Esercita altresì funzioni consultive. A questo fine è chiamato ad adottare raccomandazioni relative all'attività dell'Associazione, indirizzate all'Assemblea dei Soci, al Comitato esecutivo e, per conoscenza, al Collegio dei Proviviri.

9.8 I componenti dell'Advisory Board possono prendere parte ai lavori dell'Associazione, facendosi carico di singole attività, su delega del Presidente approvata dal Comitato esecutivo e partecipando ai lavori dell'Assemblea dei Soci, ma, a meno che non siano anche Soci ordinari od onorari, senza diritto di voto.

9.9 L'attività dei componenti dell'Advisory Board è svolta a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese vive preventivamente autorizzate da parte del Comitato esecutivo, sostenute per la partecipazione alle attività dell'Associazione a cui sono delegati, ovvero per particolari compiti attribuiti nell'ambito di progetti finanziati.

I componenti dell'Advisory Board che, in relazione al tema trattato, si trovino in una situazione di conflitto di interesse si astengono dall'esprimere il voto e dal prendere parte alla relativa discussione.

ART. 10 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

10.1 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di favorire il buon andamento dell'Associazione e i buoni rapporti tra i Soci, anche vigilando sul rispetto della legge, dello Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti interni da parte dei Soci medesimi.

Esso opera in piena indipendenza e risponde esclusivamente all'Assemblea dei Soci; esamina e giudica secondo equità e senza formalità di procedura.

10.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea dei Soci. Le candidature possono essere presentate anche spontaneamente dagli interessati, con modalità e termini di cui ai Regolamenti interni.

Il mandato dura tre anni. I componenti del Collegio sono rieleggibili per un massimo di due mandati. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

10.3 I componenti del Collegio eleggono, a maggioranza semplice, il Presidente del Collegio.

10.4 Il Collegio:

- risolve eventuali questioni interpretative riguardanti lo Statuto, il Codice etico e i Regolamenti interni;
- dirime eventuali controversie tra Soci, esperendo preventivamente ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza;
- provvede ad attivare, anche di propria iniziativa (dunque anche in difetto di una formale segnalazione inoltrata al Presidente del Collegio), il procedimento disciplinare nei confronti di uno o più Soci, quando - in base alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti - ritenga che gli stessi abbiano contravvenuto alle disposizioni di legge, dello Statuto o del Codice etico di TI-It o dei regolamentari interni;
- si pronunzia sul rigetto di richieste di ammissione dei Soci ordinari;
- segnala all'Organo di controllo eventuali irregolarità, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni, commesse dagli altri Organi nel corso del loro operato o da ciascuno dei suoi componenti nell'esercizio di specifiche deleghe.

10.5 I provvedimenti che il Collegio dei Probiviri può adottare sono:

- l'ammonizione scritta;
- le proposte o pareri scritti di esclusione o di decadenza del Socio, ai sensi degli articoli 4.9.1 e 4.9.3;
- pareri e decisioni.

10.6 Il Collegio delibera validamente con la presenza di almeno due dei suoi componenti. Le decisioni del Collegio sono votate a maggioranza assoluta; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le decisioni del Collegio devono essere motivate e comunicate al Comitato esecutivo, a chi abbia attivato il Collegio e al Socio sottoposto a procedimento disciplinare.

I componenti del Collegio che, in relazione al tema trattato, si trovino in una situazione di conflitto di interesse si astengono dall'esprimere il voto e dal prendere parte alla relativa discussione.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

11.1 I componenti dell'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti sono eletti dall'Assemblea, nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del CTS, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, con forme e modalità richiamate dai Regolamenti interni.

11.2 L'Assemblea dei Soci elegge l'Organo di controllo, monocratico o collegiale. Se collegiale, esso è composto di tre membri effettivi, scelti tra Soci e non Soci, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali, nonché due supplenti. Se monocratico, l'Organo di controllo è composto da un membro scelto tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il mandato dura quattro anni. I componenti del Collegio non sono rieleggibili.

Le candidature possono essere presentate anche spontaneamente dagli interessati, con modalità e termini di cui ai Regolamenti interni.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 c.c.

L'Organo di controllo vigila:

- a) sull'osservanza della legge, dello Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti interni da parte degli Organi dell'Associazione;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001;
- c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, nonché sul corretto funzionamento, sulle competenze e attribuzioni dei singoli organi e relativi conflitti;
- d) convoca l'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 6.5 lett. c).

11.3 L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle vigenti disposizioni di legge, dando atto degli esiti del monitoraggio svolto all'Assemblea dei Soci in occasione dell'approvazione del bilancio sociale. I Soci possono sollecitare questioni scritte all'Organo di controllo.

11.4 Qualora la complessità dell'attività svolta o l'articolazione della struttura organizzativa lo richieda, l'Associazione può nominare un Organo di controllo collegiale e affidare la revisione legale dei conti ad una società di revisione.

Al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 31 del CTS, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, fatta avvertenza che in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

11.5 Il bilancio consuntivo deve essere altresì sottoposto a revisione qualora richiesto da Transparency International (TI).

L'Organo di controllo e il Revisore legale possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Comitato esecutivo notizie sull'andamento delle attività dell'Associazione.

ART. 12 **UFFICIO DI SEGRETERIA**

12.1 A supporto degli organi sociali è istituito dal Comitato esecutivo l'Ufficio di Segreteria che può essere coordinato da un Direttore esecutivo, nominato anch'esso dal Comitato esecutivo. Tale Ufficio coadiuva il Comitato esecutivo e ne attua le disposizioni. Esegue e propone agli altri Organi sociali i progetti elaborati in via autonoma o provenienti dal territorio, dalle istituzioni pubbliche e dal settore privato. Provvede al buon andamento dell'Associazione.

ART. 13 **PATRIMONIO E DISPOSIZIONI FINANZIARIE**

13.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Il patrimonio di TI-It è costituito dalla **dotazione di euro *****, nonché dagli incrementi derivanti dalle quote associative, donazioni, lasciti o altre liberalità, corrisposti all'Associazione da Soci e da non soci, nonché dall'attività svolta dall'Associazione stessa. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita all'articolo 2 del presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore dell'Associazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Ente né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore dell'Ente.

13.3 Il Tesoriere assicura una gestione finanziaria trasparente, coerente con gli scopi dell'Associazione, in ragione delle proprie competenze tecniche e della propria integrità sul piano etico e professionale.

13.4 Le spese derivanti dall'esecuzione di progetti specifici, conformi al programma delle attività di TI-It, devono essere possibilmente finanziate da contribuzioni o donazioni *ad hoc*.

13.5 I bilanci dell'Associazione sono approvati dall'Assemblea dei Soci.

13.6 Al verificarsi dei presupposti di legge, o qualora richiesto da Transparency International (TI), il bilancio consuntivo deve essere sottoposto a revisione legale.

13.7 I progetti di bilancio dell'Associazione vengono redatti sotto il controllo del Tesoriere e approvati e proposti all'approvazione dell'Assemblea dal Comitato esecutivo.

13.8 Ricorrendo le condizioni di legge, l'Associazione deve redigere, approvare, depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 14 **DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

14.1 L'Associazione ha durata illimitata.

14.2 L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea straordinaria o nel caso di inattività protratta per oltre due anni.

14.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del CTS qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del CTS.

ART. 15
DISPOSIZIONI FINALI

15.1 Il presente Statuto non ha effetto retroattivo e non dispone che per l'avvenire: le disposizioni in esso contenute producono effetti dal momento della loro approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

15.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia ai Regolamenti interni, alle norme di legge e ai principi dell'ordinamento giuridico.

15.3 Per qualsiasi controversia relativa al presente Statuto non componibile in via amichevole e per ogni controversia in cui sia coinvolta l'Associazione, la competenza è conferita in via esclusiva al Foro di Milano.